DECISIONE N. 3381/80/CECA DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1980

relativa alla fissazione di tassi di riduzione per il 1° trimestre 1981 nel quadro della decisione n. 2794/80/CECA, del 31 ottobre 1980, che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2794/80/CECA della Commissione [1], che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo capoverso,

considerando che è opportuno fissare i tassi di riduzione per i gruppi di prodotti laminati per il 1° trimestre 1981 ;

considerando che la Commissione non è ancora in grado di tener conto dell'esclusione dei prodotti citati al paragrafo 1 dell'articolo 6 della decisione n. 2794/80/CECA e che è pertanto opportuno rinviare provvisoriamente l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della decisione, in base a studi fatti in collaborazione con le imprese e associazioni di imprese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il tasso di riduzione, rispetto alla produzione di riferimento per i gruppi di prodotti laminati è così fissato per il 1° trimestre 1981 :

gruppo I	27,73 %
gruppo II	22,76 %
gruppo III	19,59 %
gruppo IV	27,64 %

Articolo 2

L'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 2794/80/CECA è provvisoriamente rinviata. Le quote che verranno comunicate alle imprese per il 1° trimestre 1981 devono essere adattate dalle imprese stesse, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 2794/80/CECA.

La comunicazione alle imprese delle quote modificate da parte della Commissione porrà fine al presente regime transitorio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 291 del 31. 10. 1980, pag. 1.